



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

=====

Reg. Delib. n. 58

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Benefici sui prodotti per il riscaldamento in particolari zone climatiche - Individuazione aree - AGGIORNAMENTO.-

L'anno **2016** , addì **28** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:30** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nonino Emanuela	Presidente del Consiglio	Presente
Di Bert Mauro	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Sibillo Micaela	Componente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Baron Ida	Componente del Consiglio	Presente
Lessio Ginetta	Componente del Consiglio	Presente
Pinzini Chiara	Componente del Consiglio	Presente
Listuzzi Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Dentesano Silvano	Componente del Consiglio	Presente
Moschioni Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Forte Ylenia	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Raffaele	Componente del Consiglio	Presente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Presente
Cecconi Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschioni Sandro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra. **Della Marina Mariangela** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra **Nonino Emanuela** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , la quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 02/12/2016

L'IMPIEGATO INCARICATO
Valentina Lucca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della Legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art. 8 - comma 10 - lettera c) della Legge n. 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Pavia di Udine ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2245;

PRESO ATTO che il Comune di Pavia di Udine non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000 n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell' Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all' art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un' unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l' identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la *ratio* delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l' insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato di Lauzacco, ove ha sede la casa comunale, individuata dall' Amministrazione locale. sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, con deliberazione giunta n. 165 del 24.10.2005;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari recanti "*Benefici sui prodotti per il riscaldamento in particolari zone climatiche - individuazione aree*" : n. 37 del 28.09.2000, n. 24 del 28.06.2001, n. 16 del 04.04.2002, n. 30 del 23.04.2010 e n. 37 del 30.09.2011;

CONSIDERATO che la rete di distribuzione del gas metano ad oggi è stata ampliata e pertanto si rende necessario aggiornare la situazione relativa all' individuazione delle aree metanizzate;

RITENUTO di aggiornare la cartografia con l' individuazione della rete gas metano e con l' elenco delle frazioni e località non metanizzate;

VISTA la cartografia di aggiornamento, trasmessa da AcegasApsAmga spa in data 28.04.2016 - prot. n. 5560, in scala 1:5000 che individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

VISTO l' Allegato A) che individua l' elenco delle frazioni e località non metanizzate;

ATTESO di individuare le seguenti parti del territorio comunale che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall' art 8, comma 10 lettera c) della L. n. 448/1998 e s.m.i.: "*Tutte le aree al di fuori del centro abitato ove è ubicata la casa comunale, così come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente (tavv. 1-2 e allegato A), su cui insistono fabbricati, il cui limite più prossimo alla rete di distribuzione del gas metano dista oltre 20 metri ovvero che, pur site ad una distanza inferiore, non*

possono allacciarsi direttamente alla rete di distribuzione a causa della presenza di uno o più fondi di altri proprietari siti tra l'abitazione e la rete di distribuzione. La distanza sarà misurata in linea retta dall'asse della strada su cui è presente la rete di distribuzione al limite della proprietà più vicina alla rete di distribuzione.”;

SENTITA l'illustrazione del Presidente, in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportata nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che:

- il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e Gestione del Territorio ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;
- il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente deliberazione;

2. DI INDIVIDUARE per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di Pavia di Udine, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nei seguenti elaborati grafici:

- Tav. 1 e Tav 2 in scala 1:5000;
- Allegato A: elenco delle frazioni e località non metanizzate;

3. DI PRECISARE che le parti del territorio comunale che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art 8, comma 10 lettera c) della L. 448/1998 e s.m.i. sono le seguenti:

“Tutte le aree al di fuori del centro abitato ove è ubicata la casa comunale (individuato con D.G. n. 165/2005), così come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente (tavv. 1-2 e allegato A), su cui insistono fabbricati, il cui limite più prossimo alla rete di distribuzione del gas metano dista oltre 20 metri ovvero che, pur site ad una distanza inferiore, non possono allacciarsi direttamente alla rete di distribuzione a causa della presenza di uno o più fondi di altri proprietari siti tra l'abitazione e la rete di distribuzione. La distanza sarà misurata in linea retta dall'asse della strada su cui è presente la rete di distribuzione al limite della proprietà più vicina alla rete di distribuzione.”;

4. DI APPROVARE le planimetrie allegate alla presente delibera (Tav. 1, Tav 2 e Allegato A) sulla quale sono evidenziate in maniera univoca:

- le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato
- elenco delle frazioni e località non metanizzate;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni n. 37 del 28.09.2000, n. 24 del 28.06.2001, n. 16 del 04.04.2002, n. 30 del 23.04.2010 e n. 37 del 30.09.2011;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

SMa

AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 23/11/2016

IL RESPONSABILE
f.to Serena Mestroni

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 - 4° comma - del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 24/11/2016

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
Nonino Emanuela

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Della Marina Mariangela

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 02/12/2016, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2016 .

Lì, 02/12/2016

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2016 al 17/12/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì, 19/12/2016

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche

Lì, 02/12/2016

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca